

Rapporto

numero

data

Dipartimento

4615 R

18 marzo 1997

ISTITUZIONI

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 5 febbraio 1997 concernente l'iniziativa parlamentare 18 dicembre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Moreno Colombo per la modifica degli art. 12 e 68 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

L'iniziativa in esame propone due modifiche alla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazione e elezioni. Si tratta di misure che erano già contenute nella legge sull'esercizio del diritto di voto del 24 marzo 1993, poi caduta in votazione popolare. Queste disposizioni avevano incontrato allora ampio consenso, sia in sede di Commissione che di plenum.

La prima modifica è di carattere organizzativo e amministrativo. La legge attuale prevede la pubblicazione dei cataloghi elettorali da parte delle cancellerie comunali secondo criteri che rispondevano alle esigenze imposte dalla compilazione manuale dei cataloghi medesimi. Essi infatti venivano aggiornati in occasione della loro pubblicazione, mentre nel lasso di tempo che correva tra una pubblicazione e l'altra non era possibile disporre di un catalogo elettorale aggiornato. Con l'introduzione dei sistemi informatici i cataloghi vengono aggiornati costantemente e sono quindi, in pratica, sempre disponibili.

La pubblicazione dei cataloghi nella data corrispondente al primo sabato di dicembre comporta oggi un'inutile offerta ad un pubblico che non c'è. Essa infatti non risponde più ad esigenze sia del cittadino che dei gruppi politici. La Commissione concorda con l'iniziativa nel proporre la messa a disposizione del pubblico del catalogo elettorale nel corso del mese di gennaio, con i dati aggiornati al 31 dicembre precedente, durante i normali orari di apertura delle cancellerie comunali. Del medesimo parere è il Consiglio di Stato (vedi messaggio no. 4615 del 5 febbraio 1997).

La Commissione concorda inoltre con il Consiglio di Stato nel proporre lo stralcio della norma relativa all'invio dei cataloghi elettorali al Dipartimento delle istituzioni. Si tratta di un'operazione inutile, in quanto il citato Dipartimento non esplica nessuna vigilanza sui cataloghi spediti annualmente dai comuni.

Viene quindi proposto un articolo del seguente tenore:

Articolo 12 - 2. Pubblicazione a) annuale

"I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre."

La seconda modifica di legge proposta dall'iniziativa chiede invece di ridurre gli orari di apertura dei seggi elettorali durante le votazioni. La Commissione condivide le indicazioni fornite dall'iniziativista. E' infatti noto come la partecipazione ai seggi durante le prime ore del sabato pomeriggio sia estremamente bassa. Affluiscono mediamente più elettori di venerdì, dalle 17.00 alle 19.00, con quindi due ore di apertura dei seggi, che di sabato, dalle 14.00 alle 19.00, con i seggi aperti per cinque ore. Chi assume l'incarico di assistere alle operazioni di voto, quale delegato al seggio, ben conosce questa situazione che, in certe occasioni, non esitiamo a definire frustrante.

Le operazioni di voto coinvolgono, oltre ai delegati, rappresentanti dei Municipi e dipendenti comunali e comportano anche dei costi. Il numero di seggi aperti è e rimane elevato. La Commissione condivide la proposta di iniziare le operazioni di voto alle ore 17.00 per quanto concerne il sabato pomeriggio, nella consapevolezza di non introdurre una disposizione che renda concretamente più difficile l'espressione del voto da parte dei cittadini. Si tratta piuttosto di prendere atto come l'offerta superi notevolmente la domanda. Nel caso di elezioni o di votazioni importanti viene comunque offerta la possibilità al Consiglio di Stato, rispettivamente ai Municipi per votazioni comunali, di ampliare l'orario di apertura.

La Commissione ha pure valutato la possibilità di lasciare ai Municipi più ampia libertà a questo proposito. Questa eventualità comporterebbe senz'altro dei vantaggi, pensando ai comuni più piccoli, ma pure il rischio di una certa confusione. Pensiamo in particolare all'informazione, per esempio radiofonica, che non potrebbe certo informare i cittadini comune per comune sugli orari di apertura dei seggi.

In controtendenza è sorta l'eventualità di ridurre solo di un'ora, e ciò aprendo i seggi non dalle 14.00 come ora, ma dalle 15.00. La Commissione ha ritenuto che questa ipotesi non porterebbe vantaggi consistenti come invece quella contenuta nell'iniziativa, per cui tanto varrebbe lasciar tutto invariato.

Il nuovo articolo di legge si presenta quindi come segue:

Articolo 68 - Orari

¹Le operazioni di voto hanno luogo in tutti i comuni:

- a) il venerdì precedente dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- b) il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei comuni con più di 300 iscritti in catalogo;
- c) la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

²Un'estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto sino al massimo al giovedì precedente può essere stabilita:

- a) per le votazioni e elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato;
- b) per le votazioni ed elezioni comunali dal Municipio.

³L'Ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad approvare l'iniziativa parlamentare 18 dicembre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Moreno Colombo, con le modifiche allegate al presente rapporto.

Per la Commissione speciale:

Venanzio Menghetti, relatore Adobati - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -Bernasconi - Bonoli - Gerosa - Jelmini -Lepori Colombo - Mombelli - Noseda -Nova - Righetti - Righinetti - Verda - Zappa

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 dicembre 1995 dell'on. Moreno Colombo;
- visto il messaggio 5 febbraio 1997 no. 4615 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 marzo 1997 no. 4615 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

decreta:

Ĭ.

La legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

Art. 12

I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre.

Art. 68 - Orari

¹Le operazioni di voto hanno luogo in tutti i comuni:

- a) il venerdì precedente dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei comuni con più di 300 iscritti in catalogo;
- c) la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

²Un'estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto sino al massimo al giovedì precedente può essere stabilita:

- a) per le votazioni e elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato;
- b) per le votazioni ed elezioni comunali dal Municipio.

³L'Ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.